

*(Iniziativa volte a chiarire la natura patrimoniale della tariffa di igiene ambientale, anche ai fini dell'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto - n. [3-02260](#))*

**PRESIDENTE.** L'onorevole Zeller ha facoltà di illustrare la sua interrogazione n. [3-02260](#), concernente iniziative volte a chiarire la natura patrimoniale della tariffa di igiene ambientale, anche ai fini dell'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto (*Vedi l'allegato A - [Interrogazioni a risposta immediata](#)*).

**KARL ZELLER.** Signor Presidente, la presente interrogazione è volta ad ottenere un chiarimento dal Governo in merito all'applicazione dell'IVA sulla tariffa per la gestione dei rifiuti solidi urbani, la cosiddetta tariffa Ronchi. Siamo in presenza di una situazione piuttosto delicata, perché in seguito alle sentenze della Corte di cassazione, che ha stabilito la non assoggettabilità all'IVA di questa tariffa, tanti cittadini hanno presentato istanza di rimborso ai comuni o ai soggetti gestori. Per cui, si rende urgente o un chiarimento legislativo da parte del Governo in merito a questa assoggettabilità, o un indirizzo ai comuni su come comportarsi nella redazione dei bilanci di previsione per il 2012.

**PRESIDENTE.** Il Viceministro dell'economia e delle finanze, Vittorio Umberto Grilli, ha facoltà di rispondere.

**VITTORIO UMBERTO GRILLI,** *Viceministro dell'economia e delle finanze.* Signor Presidente, ringrazio l'onorevole Zeller per la sua interrogazione. Innanzitutto il tenore delle questioni poste è sintomo della conoscenza, da parte degli interroganti, della storia interpretativa, alquanto lunga e tormentata, della natura giuridica della tariffa sui rifiuti, comunemente nota come TIA1. Non vale perciò la pena attardarsi sulla ricostruzione dell'intera vicenda, se non per ricordare che la Corte costituzionale ha affermato, alcuni anni fa, la natura tributaria di quella tariffa, un'affermazione la cui tenuta in termini assoluti è stata però messa in forse da una norma interpretativa sopravvenuta, pur se la stessa era da riferire alla non identica tariffa comunemente nota come TIA2. Gli uffici dell'amministrazione finanziaria hanno nel tempo seguito la tesi della natura non tributaria della TIA1. Come ricordato, però, dall'onorevole Zeller, ora una recente sentenza della Corte di cassazione sembra rimettere in discussione interpretazioni e prassi, nel senso della natura non tributaria della tariffa, che si sono ampiamente accreditate, specie in considerazione del più diffuso modello organizzativo della gestione dei rifiuti da parte degli enti locali, per esempio l'affidamento da parte dei comuni a società private della gestione ed erogazione ai cittadini dei servizi di raccolta e smaltimento rifiuti.

Il problema, innanzitutto, non si presenterà - riteniamo - in futuro. Infatti, l'articolo 14 del decreto-legge n. 201 del 2011 ha abrogato, a decorrere dal 1° gennaio 2013, i prelievi sui rifiuti attualmente in vigore ed ha istituito il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, destinato a coprire i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani avviati allo smaltimento. Lo stesso articolo, al comma 29, stabilisce che i comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità dei rifiuti conferiti, possano, con regolamento, prevedere in luogo di tale tributo, l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva e, come tale, soggetta ad IVA.

L'introduzione del nuovo tributo comporterà, quindi, una razionalizzazione del sistema ed il superamento delle questioni in termini di smaltimento rifiuti ed IVA, atteso che quest'imposta sarà applicabile solo nel caso in cui il comune si avvalga della facoltà di istituire la tariffa corrispettiva in luogo dell'apposito tributo locale. Il Governo, tuttavia, è consapevole che il nuovo regime, che opererà dal 1° gennaio 2013, non risolve la questione riapertasi di recente - come ho detto - con la sentenza della Corte di cassazione riguardante i rapporti pregressi. Lo stesso Governo è già impegnato in un'attività di approfondimento dei diversi aspetti della questione così determinatasi (ricordiamo che la sentenza della Cassazione è recentissima, dello scorso marzo); si tratta di un

approfondimento che necessita un minimo di tempo per stimare sia l'esatta entità da parte degli enti locali, sia per vedere quale sia l'effettivo modello utilizzato ora dai comuni che hanno questo problema. Quindi, non manca l'impegno ad identificare nel più breve tempo possibile la soluzione più appropriata, tenendo conto delle diverse variabili che occorre prendere in attenta considerazione per evitare che il problema si ripresenti in futuro.

*(Iniziativa normativa volte ad escludere l'applicazione dell'imposta municipale unica alla prima casa - n. [3-02261](#))*

**PRESIDENTE.** L'onorevole Volpi ha facoltà di illustrare l'interrogazione Dozzo n. [3-02261](#), concernente iniziative normative volte ad escludere l'applicazione dell'imposta municipale unica alla prima casa (*Vedi l'allegato A - [Interrogazioni a risposta immediata](#)*), di cui è cofirmatario.

**RAFFAELE VOLPI.** Signor Presidente, parliamo di IMU, signor Viceministro Grilli, ormai un'imposta che lei sa benissimo è falsa anche nel nome, perché con i comuni e con le amministrazioni municipali non c'entra più nulla, ma è un altro bancomat, guardi caso, di questo Governo dei banchieri.

Noi le facciamo una domanda molto secca e molto semplice: a fronte di tutte le incertezze applicative che lei sa ci sono, a fronte delle critiche e delle preoccupazioni che ormai pervadono il cuore di tutti gli italiani (pensando a quello che dovranno pagare in maniera sperequativa peraltro e in maniera ingiusta), a fronte di una protesta così ferma e vibrante che viene dagli enti locali che pensano addirittura di addivenire a delle azioni di protesta fiscale, noi le chiediamo: ma non è il caso che questo Governo prenda in considerazione almeno la disapplicazione dell'IMU per la prima casa, patrimonio degli italiani? State facendo una patrimoniale, e lo sapete benissimo, perché lei poi se ne intende bene di queste cose: volete toglierla, o no, l'IMU alla prima casa?

**PRESIDENTE.** Il Viceministro dell'economia e delle finanze, Vittorio Umberto Grilli, ha facoltà di rispondere.

**VITTORIO UMBERTO GRILLI,** *Viceministro dell'economia e delle finanze.* Signor Presidente, ringrazio l'onorevole Volpi per la sua domanda. Ovviamente siamo ben consapevoli della difficoltà della crisi economica e dei sacrifici che sono stati chiesti a tutti noi nel tentativo di risolverla. Ricordo, però, che l'abitazione principale è stata soggetta all'ICI - imposizione per corrispondente - dall'anno 1993 all'anno 2007 e solo con il decreto-legge n. 93 del 2008 è stata disposta la sua esenzione. La scelta ha determinato una singolarità del nostro sistema tributario rispetto a quello degli altri Paesi. In molti è previsto un trattamento preferenziale a favore dell'acquisto o della locazione della prima casa, ma in nessuno dei principali Paesi dell'OCSE vige una completa esenzione da fiscalità dell'abitazione principale.

Inoltre, l'Italia è il Paese con la più bassa tassazione della proprietà immobiliare negli stessi paesi OCSE. Dai dati emerge che il prelievo immobiliare in Italia sia inferiore rispetto agli altri Paesi nostri concorrenti. Se vogliamo guardare alla globalità dell'imposizione, in Italia l'imposizione sugli immobili è circa lo 0,6 per cento del PIL, contro una media dell'1,1 dell'OCSE, ma se guardiamo a nostri Paesi vicini, la Francia è al 2,4, il Regno Unito al 3,5 e il Canada e gli Stati Uniti oltre il 3 per cento.

In nessuno - come ho detto - di questi Paesi è esclusa la prima casa e sappiamo che la ricchezza immobiliare degli italiani è molto diffusa e rappresenta il 70 per cento del totale degli investimenti mobiliari e immobiliari degli italiani. Quindi, la tassazione della prima casa, pur con le mitigazioni stabilite dalla disciplina IMU, esprime poi uno dei punti cardine del nostro sistema federale. Il gettito che ne deriva, quello della prima casa, è destinato ai comuni ed alla copertura degli oneri per servizi indivisibili di cui usufruisce, in primo luogo, chi con l'abitazione principale risiede in un determinato comune.

Il prelievo della prima casa offre poi ai comuni un'importante leva di autonomia fiscale, in quanto gli stessi possono manovrare, aumentando o diminuendo fino a 0,2 punti percentuali, l'aliquota dello 0,4 per cento. Si aggiunga poi che per l'IMU sull'abitazione principale non è prevista riserva di imposta a favore dello Stato. Il comune, perciò, può destinare l'intero gettito relativo a tale immobile al finanziamento dei propri servizi.

Focalizzando poi sul quesito posto dagli interroganti, si deve osservare che, in base alla disciplina

della manovra di fine 2011, i comuni, nell'esercizio della propria potestà regolamentare, possono disporre incrementi della detrazione per abitazione principale, già pari dal punto di vista statale a 200 euro, fino alla concorrenza dell'imposta dovuta, esentando nei fatti l'immobile da imposizione.

PRESIDENTE. La prego di concludere, Viceministro.

VITTORIO UMBERTO GRILLI, *Viceministro dell'economia e delle finanze*. Ricordo, come ultimo dato, che se guardiamo all'ICI che c'era fino al 2007, il gettito previsto da quella imposta era di circa tre miliardi di euro e la previsione per le entrate di questa IMU sulla prima casa è sostanzialmente equivalente e pari a 3,4 miliardi di euro.